



ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

AGCI-SICILIA

Palermo li, 28/05/2012

Prot n.° 981

Ai sigg. responsabili
Federazioni Provinciali LL.SS

Oggetto: agevolazioni in favore di cooperative edilizie

Facendo seguito alla nostra del 16 maggio 2012, prot. n.767, con la presente forniamo il seguente schema riepilogativo delle disposizioni contenute nella L. R. 9 maggio 2012 n. 26, di cui sotto si riportano alcuni comma:

- L'art.11 comma 37 **proroga di 24 mesi**, a far data da 11 maggio 2012, la cessione e la assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata di cui al secondo comma dell'art. 18 della L. 5 agosto 1978 n. 457.

Nel contempo stabilisce che le Cooperative edilizie incluse nelle graduatorie di cui alla 457/78, L. R. 79/75 e 95/77, le Imprese Edili 457/78 e L. R. 25/93 art. 132 hanno tempo per avviare i programmi sino al **31 dicembre 2014**.

- Il successivo comma 78 precisa che i termini per le cooperative edilizie finanziate ai sensi della L. 457/78, ancorché scaduti, **sono prorogati di 24 mesi**. Conseguentemente le stesse devono pervenire all'inizio dei lavori **entro il 11 maggio 2012** a condizione che comprovino entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore (10.07.2012) il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria.

- Il comma 79 precisa che anche per le imprese edili, beneficiarie di agevolazioni ai sensi della 457/78 e della L. R. 25/93, i termini per pervenire all'inizio dei lavori, ancorché scaduti, sono **prorogati di 24 mesi** decorrenti dall' 11 maggio 2012.

- Infine il comma 80 dispone che le proroghe di cui ai commi 78 e 79 operano, pena la decadenza, esclusivamente a condizione che le cooperative edilizie e le imprese, entro il termine **perentorio di 30 giorni**, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunichino all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli alloggi. Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici per ulteriori chiarimenti, e cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

F.to
Il Presidente AGCI Sicilia
Michele Cappadona

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 dell'11-5-2012 (n. 20)

Art. 11 Comma 37 Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014

“1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.”

77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole “del 25 luglio 2007 n. L 193.” è aggiunto il seguente periodo: “Entro 60giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore”.

78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

82. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

83. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*